

**BOZZA DI PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CIRCOLO SOCI TORINO FC 1906
PER LA PULIZIA E LA CURA DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE
DEDICATE AL GRANDE TORINO PRESSO IL
CIMITERO MONUMENTALE e BASILICA DI SUPERGA**

PREMESSO CHE:

- a. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- d. In data 20/02/2019, con nota acquisita dal Servizio con protocollo n. 61-140/1, conservata agli atti, il Circolo Soci Torino FC 1906, con sede in Torino, Via Arcivescovado 1, P. IVA 97564620017, ha presentato la proposta di prendersi cura, attraverso la pulizia e la manutenzione, delle lapidi e dei monumenti commemorativi dedicati al Grande Torino e presenti all'interno del sito del Cimitero Monumentale di Torino e presso la Basilica di Superga
- e. In data 11/02/2019, la proposta era stata valutata positivamente dal Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento;
- f. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata prevede, nella sua redazione finale, un intervento articolato nelle seguenti fasi:
 - Pulitura delle lapidi commemorative presenti sotto l'arcata 146 ampliamento 5 Area Storica e sepolture nel sotterraneo e loro manutenzione in uno stato decoroso, attraverso attività di spolvero ed eventuale ritinteggiatura
 - Ripristino dello stemma caduto
 - Pulitura e cura del monumento al Grande Torino dell'Arch. Cappellari sito nell'ampliamento 8 campi 6/7 edicole e relativo ripristino del prato sintetico
 - Pulitura e spolvero della lapide in ricordo delle vittime della tragedia dl 4 maggio 1949 posta presso la Basilica di Superga.
- g. Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- h. Con Determinazione n. mecc. 2019 41136/064 del 14/03/2019 l'Area Partecipazioni Comunali ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.
- i. Con nota 3199 del 26/02/2019 è stato acquisito parere favorevole del Servizio Edifici per la Cultura per l'attività di pulizia e spolvero della lapide posta presso la Basilica di Superga.
- j. Il Circolo Soci Torino FC 1906 ha, con nota del 28/02/2019, manifestato il proprio assenso alla proposta di collaborazione.

È stata verificata la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale del 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della dott.ssa Elisabetta Bove, nata a *omissis* il *omissis*, CF *omissis* la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante della Città di Torino (in seguito: Città);

E

Il Circolo Soci Torino FC, con sede in Torino, Via Arcivescovado 1, P. IVA 97564620017, nella persona del Presidente Leonardo Mario D'Alessandro, nato a *omissis* in data *omissis*, CF *omissis* e residente in *omissis*, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura, attraverso la pulizia e la manutenzione, delle lapidi e dei monumenti commemorativi dedicati al Grande Torino, presenti all'interno del sito del Cimitero Monumentale di Torino, e della lapide commemorativa posta presso la Basilica di Superga.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto e il pieno possesso dei beni da parte della Città, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - a. Mantenere pulite e dignitose gli spazi commemorativi, i monumenti e le lapidi dedicati alla memoria del Grande Torino
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:
 - Pulitura delle lapidi commemorative presenti sotto l'arcata 146 ampliamento 5 Area Storica e sepolture nel sotterraneo e loro manutenzione in uno stato decoroso, attraverso attività di spolvero ed eventuale ritinteggiatura
 - Ripristino dello stemma caduto
 - Pulitura e cura del monumento al Grande Torino dell'Arch. Cappellari sito nell'ampliamento 8 campi 6/7 edicole e relativo ripristino del prato sintetico
 - Pulitura e spolvero della lapide in ricordo delle vittime della tragedia dl 4 maggio 1949 posta presso la Basilica di Superga.

Art. 2 RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Al Proponente è consentito l'utilizzo delle aree interessate localizzate, per quanto riguarda la lapide commemorativa, all'interno del Cimitero Monumentale arcata 146 Ampliamento 5 Area Storica e relative sepolture in sotterraneo, nonché, in relazione al monumento dell'Arch.

Cappellari nell'Ampliamento 8 campi 6/7 edicole. È altresì consentito l'accesso e l'utilizzo dell'area prospiciente la lapide commemorativa della tragedia di Superga del 4 maggio 1949 presso la Basilica di Superga.

3. Il Proponente si impegna a prendersi cura con la massima diligenza dei beni di cui all'articolo 1 del presente Patto, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. Il Proponente si impegna a garantire la libera fruizione al pubblico dei beni oggetto dell'articolo 1 e a non realizzare assolutamente alcun intervento di qualsiasi genere che possa comprometterne la struttura e/o natura. Si impegnano altresì ad avvisare con la massima sollecitudine la Città in caso di riscontro di avvenuti danneggiamenti o manomissioni che interessino i beni anche laddove gli stessi potessero apparire di lieve entità.
5. Il Proponente si impegna a coordinare la propria attività con gli uffici tecnici della società AFC Spa, soggetto gestore dei cimiteri cittadini, per quanto attiene le lapidi e i monumenti posti all'interno del complesso del Cimitero Monumentale, e con gli uffici del Servizio Edilizia per la Cultura per quanto attiene la lapide posta presso la Basilica di Superga.
6. Il Proponente, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegna a:
 - Pulitura delle lapidi commemorative presenti sotto l'arcata 146 ampliamento 5 Area Storica e sepolture nel sotterraneo e loro manutenzione in uno stato decoroso, attraverso attività di spolvero ed eventuale ritinteggiatura
 - Ripristino dello stemma caduto
 - Pulitura e cura del monumento al Grande Torino dell'Arch. Cappellari sito nell'ampliamento 8 campi 6/7 edicole e relativo ripristino del prato sintetico
 - Pulitura e spolvero della lapide in ricordo delle vittime della tragedia dl 4 maggio 1949 posta presso la Basilica di Superga.
7. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione la Città garantisce, attraverso i propri uffici e mediante quelli del soggetto gestore dei cimiteri cittadini, la massima collaborazione per garantire l'espletamento delle attività proposte.
8. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
9. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno organizzare, anche per il tramite del soggetto gestore, periodici incontri di monitoraggio delle attività previste dal presente patto. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dal Proponente e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, la Città si impegna, per il tramite del soggetto gestore dei cimiteri cittadini, a esentare la controparte dal pagamento del canone di locazione annuale per area di cantiere e da qualsiasi altro onere dovuto per l'espletamento dell'attività prevista dal presente Patto.

Art. 4
RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, il Proponente è responsabile dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dal proponente;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
3. Il Proponente individua nella persona di Leonardo Mario D'Alessandro, Presidente, il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, il Proponente si impegna a comunicarlo tempestivamente alla Città. Copia del verbale sottoscritto è inviata ad AFC Torino s.p.a.
4. Il Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attivi/e che stipulano il Patto. Il Proponente si impegna in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5
INTERVENTI SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi sono eseguiti a spese del Proponente.
2. Le acquisizioni degli interventi da parte della Città allo scadere del Patto sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6
PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal

presente patto sono realizzate attraverso la creazione di un gruppo di monitoraggio, anche mediante la partecipazione di personale tecnico del soggetto gestore dei cimiteri cittadini.

2. Il gruppo di monitoraggio si riunirà periodicamente, almeno una volta all'anno, e i risultati della gestione saranno oggetto di una relazione finale.

Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata fino al 31 dicembre 2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. Il Proponente ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, il Proponente ha l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9

CONDIZIONI RISOLUTIVE

- Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per il Proponente e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
- Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga il Proponente a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. Il Proponente può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del Proponente. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per il Proponente e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al Proponente e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto.

In Torino, 15 marzo 2019

Per il Proponente

(firmato in originale)

Per la Città

(firmato in originale)

Redatto in duplice originale ad un solo effetto

(Verbale sulla sicurezza)